

*Crediti per tributi erariali e
locali e ragioni di privilegio*

Articolo apparso su:

A cura di:

dott.ssa Angela Cacace

Praticante Avvocato in La Spezia

dott. Francesco Pittaluga

Praticante Avvocato in La Spezia

Funzionario tributario presso la Dogana di La Spezia

Ottobre 2005

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'imposta diretta.

Le somme dovute all'erario a titolo di I.V.A. sono assistite da diverse forme di privilegio. In particolare, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 62 c. 3 d.P.R. 633/1972 e dalle seguenti disposizioni codicistiche, il privilegio è:

- **GENERALE MOBILIARE**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2752 c. 3 c.c., ed è esteso per quanto dovuto sia per sorte capitale, sia per sorte interessi sia per quanto dovuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (o, secondo la dizione usata dal legislatore precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 472/1997, soprattassa e pena pecuniaria).

Trattandosi di privilegio generale, la causa di prelazione è ovviamente estesa a tutti i beni mobili che si trovano nel patrimonio del debitore; tale precisazione è di estrema importanza soprattutto nei casi in cui nei confronti di questi sia stato dichiarato il fallimento ovvero sia stata già presentata una istanza di ammissione al concordato preventivo o sia comunque in corso un'altra procedura di liquidazione che garantisca la *par condicio creditorum*: ricorrendo tali ipotesi, infatti, il credito del Fisco è comunque assistito da privilegio anche se all'interno del patrimonio del debitore non si trovano più i beni dalla cessione dei quali ovvero i servizi dalla prestazione dei quali è derivato il debito nei confronti dell'Erario.

In particolare, il privilegio generale sussiste anche nel caso in cui il patrimonio del debitore sia costituito unicamente da denaro liquido.

Peraltro, trovando applicazione anche nel caso di specie la previsione di cui all'art. 2776 c. 3 c.c., i debiti oggetto di privilegio generale mobiliare, in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili presenti nel patrimonio del

debitore, con preferenza rispetto ai crediti chirografati ma comunque dopo tutti i crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare.

Particolare è il rapporto fra i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare e collocati sussidiariamente sui beni mobili ed i creditori ipotecari: la giurisprudenza, infatti, non ritiene possa trovare applicazione l'art. 2748 c. 2 c.c. con la conseguenza che i creditori ipotecari saranno garantiti rispetto ai soggetti il cui credito sia stato collocato in privilegio sussidiario sui medesimi beni¹.

- **SPECIALE MOBILIARE**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2758 c. 1 c.c., esteso sì per quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, ma non anche per le sanzioni pecuniarie connesse alle violazioni della disciplina I.V.A..

Non può essere altrimenti interpretato il mancato richiamo all'istituto del privilegio speciale mobiliare all'interno dell'art. 62 c. 3 d.P.R. 633/1972 nonché dell'art. 2758 c. 1 c.c. qui in esame.

A differenza del precedente privilegio mobiliare, peraltro, quelli speciale mobiliare colpisce solo taluni beni ben individuati all'interno del patrimonio del debitore e, nella fattispecie, solo quelli ai quali il tributi si riferisce; da ciò consegue l'ovvio corollario che qualora tali beni non siano più rinvenibili nella loro materialità all'interno del patrimonio del soggetto debitore, lo Stato non potrà più esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 2758 c. 1 c.c. qui in esame;

- **SPECIALE IMMOBILIARE**, disciplinato dall'art. 2772 c. 2 c.c., comprendente quanto dovuto sia quanto dovuto a titolo di imposta ed interessi sia quanto dovuto a titolo di sanzione pecunaria.

¹ “La preferenza che l'art. 2808 c.c. attribuisce ai creditori ipotecari immobiliari, di essere soddisfatti sul prezzo di vendita dei relativi immobili non subisce deroga, a favore dei crediti privilegiati mobiliari previsti dall'art. 2751, n. 1 bis c.c., né in base all'art. 2776, né in base all'art. 2777, stesso codice, e si estende al reddito fornito dalla locazione degli immobili ipotecati, quali frutti civili dei medesimi, anche nel caso in cui tali immobili costituiscano una delle componenti di una azienda data in affitto, nonché agli interessi maturati sia sul prezzo di vendita sia sui frutti civili” (Corte Cass., Sezione I, 10 agosto 1992, n. 9429, IMI c. Bertolini e altro, *in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 8-9*).

Condizione necessaria affinché la causa di privilegio qui in esame venga in essere è che il cessionario sia responsabile solidale nel pagamento dell'imposta relativa ad una cessione immobiliare ovvero ad una prestazione di servizi correlata ad un immobile. Al di fuori di questi casi, pertanto, il credito dell'Erario a titolo di I.V.A. non gode del privilegio speciale immobiliare qui in esame.

Laddove, invece, il requisito sia integrato, la ragione di privilegio potrà essere esercitata dall'Erario anche in danno dei terzi acquirenti dell'immobile, anche se, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2772 c. 4 c.c., restano salvi "i diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili". Tale particolare previsione è da mettere in correlazione con quanto previsto in via generale dall'art. 2748 c.c. e viene, in particolare, a costituire un punto di diametrale rottura² con la previsione generale appena richiamata per la quale i creditori privilegiati sono preferiti rispetto a quelli ipotecari, e ciò anche qualora l'iscrizione ipotecaria sia precedente alla nascita del privilegio³.

Come quello speciale mobiliare, anche quello qui in esame colpisce solo taluni beni ben individuati all'interno del patrimonio del debitore e, nella fattispecie, solo quelli ai quali il tributo si riferisce; da ciò consegue l'ovvio corollario che qualora tali beni non siano più rinvenibili nella loro

² "L'ipoteca che va definita come un diritto reale, è ricompresa nella previsione del comma 1, seconda parte dell'art. 2772 c.c. che pone una deroga alla regola generale dell'art. 2748; di conseguenza il privilegio speciale dello Stato per tributi indiretti non può essere esercitato in pregiudizio dell'ipoteca acquistata anteriormente sull'immobile trasferito al quale il privilegio si riferisce" (Corte Cass., Sezione I, 3 aprile 1979, n. 1878, Istituto credito agrario Toscana c. Ministero finanze, *in Rass. avv. Stato 1979, 554*).

³ "Il privilegio speciale immobiliare ex art. 2775 bis c.c., che assiste i crediti del promissario acquirente derivanti dalla mancata esecuzione del contratto preliminare, prevale, ai sensi dell'art. 2478 comma 2 c.c., sui crediti ipotecari anche se l'iscrizione dell'ipoteca è precedente alla trascrizione del preliminare" (Corte Cass., Sezione I, 14 novembre 2003, n. 17197, Ist. bancario S.P.I. c. C.G. e altro, *in Contratti (I) 2004, 545 in nota di Zaccaria*).

"Il privilegio speciale immobiliare previsto a favore del promissario acquirente, ex art. 2775 bis c.c., prevale sulle ipoteche iscritte anche anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare, non essendovi deroghe testuali al principio fissato dall'art. 2748, comma 2, c.c. al di fuori di quanto espressamente previsto dal comma 2 del suddetto art. 2775 bis c.c." (Tribunale Genova, 18 gennaio 2001, Callegari c. Fall. soc. Finporto in l.c.a., *in Vita not. 2002, 358*).

materialità all'interno del patrimonio del soggetto debitore, lo Stato non potrà più esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 2758 c. 1 c.c. qui in esame.

La rivalsa I.V.A..

Per quanto riguarda la rivalsa I.V.A., ossia il diritto riconosciuto a favore del cedente ovvero del prestatore di servizio di ottenere dalla propria controparte contrattuale il pagamento dell'I.V.A. liquidata a favore dell'erario, la disciplina vigente non prevede alcuni privilegio generale mobiliare ma unicamente:

- il **PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE** disciplinato dall'art. 2758 c. 2 c.c., comprendente solo quanto dovuto quanto dovuto a titolo di imposta (essendo ovviamente inconfigurabile una rivalsa estesa anche agli interessi ed alla sanzione per tardivo versamento dell'imposta all'Erario da parte del cedente o del prestatore del servizio).

Soggetti al privilegio sono i beni che hanno formato oggetto di cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con la conseguenza, pertanto, che la rivalsa non potrà essere soddisfatta mediante collocazione preferenziale sugli altri beni presenti nel patrimonio del debitore⁴;

⁴ "Si applica la specifica disposizione dell'art. 2758 comma 2 c.c., al credito per rivalsa i.v.a. del professionista tenuto conto che la norma in questione prevede il privilegio speciale sui beni relativi al servizio prestato, sempre che tali beni siano sussistenti e ipotizzabili nel caso concreto" (Corte Cass., Sezione I, 13 dicembre 1996, n. 11143, Altamura c. Fall. Piccareta, in Dir. fall. 1997, II, 1132, *in nota di Vignera*).

"Non è assistito dal privilegio previsto dall'art. 2758 c.c. il credito di rivalsa i.v.a. che abbia per oggetto il servizio prestato dal professionista, poiché siffatto servizio costituisce una entità immateriale insuscettibile di esecuzione forzata ed inidonea a garantire, nelle forme della garanzia di tipo reale, le ragioni del creditore munito di prelazione. (Nè può obiettarsi che il bene su cui il privilegio dovrebbe esercitarsi è costituito dall'intero complesso immobiliare, allorquando l'attività professionale svolta dal creditore comprende la direzione dei lavori, la redazione dei calcoli statici e la catastazione di un complesso edilizio di nuova costruzione, trattandosi di affermazione del tutto priva di riscontro sia sul punto della diretta correlazione che deve sussistere tra il servizio ed il bene che ne costituisce diretta espressione, sia sul piano della interpretazione letterale della disposizione" (Tribunale Barcellona P.G., 21 maggio 1996, Scilipoti c. Fall. soc. Cogei, *in Dir. fall. 1996, II, 951*).

"Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare, i crediti del professionista per rivalsa Iva e contributo C.P.A., non essendo accessori ma autonomi rispetto al credito professionale, hanno una collocazione rispettivamente privilegiata ex art. 2758 comma 2 c.c. per quanto

- il **PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE**, disciplinato dall'art. 2772 c. 3 c.c., come il precedente relativo solo a quanto dovuto a titolo di imposta pura e limitato ai soli beni immobili oggetto di cessione ovvero ai quali il servizio prestato si riferisce.

IMPOSTE DIRETTE

Le somme dovute all'erario a titolo di imposte dirette sul reddito (le ex IRPEF ed IRPEG, tanto per intenderci) sono anch'esse assistite da diverse forme di privilegio e, in particolare:

- **DAL PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE**, previsto dall'art. 2751 c. 1 c.c., esteso unicamente a quanto dovuto:
 - a titolo di imposta;
 - a titolo di interessi (ex art. 2749 c. 1 c.c.). In relazione a tali ultimi, peraltro, la disciplina è del tutto particolare in quanto se gli interessi riferibili all'anno del pignoramento ovvero a quello immediatamente precedente sono dovuti nella misura prevista dalle singole leggi d'imposta, quelli dovuti successivamente al pignoramento (o, in caso di procedure concorsuali, alla dichiarazione di fallimento ovvero alla presentazione dell'istanza di concordato preventivo) sono dovuti nella sola misura legale e comunque fino alla data della vendita.

riguarda il credito per rivalsa Iva, purché sia possibile individuare gli specifici beni ai quali sia riferibile l'attività del professionista, e chirografaria per ciò che concerne il credito per rivalsa del contributo C.P.A." (Tribunale Genova, 20 febbraio 1995, Famiglietti c. Fall. soc. Beta elettr., *in Gius 1995, 1421*).

"Al credito per rivalsa IVA (nella specie, relativo ad un credito per prestazioni professionali di un avvocato) non può riconoscersi il privilegio speciale di cui all'art. 2758 comma 2, c.c. quando non sia individuabile il bene specifico cui il servizio si riferisce. Nella procedura fallimentare, l'accertamento dell'esistenza del bene sul quale è dato il privilegio speciale per il suddetto credito deve essere compiuto in sede di verifica dello stato passivo e non in sede di attuazione del piano di riparto" (Corte Cass., Sezione I, 2 febbraio 1995, n. 1227, Zucconi c. Fallimento Puntimatic, *in Giust. civ. Mass. 1995*).

Il privilegio, pertanto, non copre – in assenza di una specifica disposizione in senso contrario – quanto dovuto dal contribuente a titolo di sanzione pecuniaria⁵. Sul punto, peraltro, occorre anche dare avviso della presenza di una giurisprudenza recisamente contraria per la quale il privilegio *de quo* si estende anche a quanto dovuto a titolo di sanzione pecuniaria⁶.

Valgono per il resto le considerazioni già svolte in precedenza. Pertanto, trattandosi di privilegio generale, oggetto di prelazione sono tutti i beni mobili che si trovano nel patrimonio del debitore, con tutte le ovvie conseguenze in materia di *par condicio creditorum* specie in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico del debitore.

Trova poi applicazione l'art. 2776 c. 3 c.c. con la conseguenza che i crediti qui in esame, in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, sono

⁵ "I privilegi generali sui beni mobili ed immobili, previsti dagli art. 2752 e 2771 c.c. per i crediti tributari, non si estendono alle soprattasse in materia di imposte dirette, essendo insuscettibili di applicazione analogica le norme eccezionali di cui al comma 3 e 4 dell'art. 2752 c.c., che, viceversa, assoggettano a privilegio le soprattasse in materia di Iva ed Invim" (Corte Cass., Sezioni Unite, 6 maggio 1993, n. 5246, Esatt. imp. dir. Maglie c. Fall. soc. Seven Stars, *in Dir. e prat. trib. 1995, II, 70 nota di Marcheselli*).

"Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per Irpef dall'art. 2752 comma 1 c.c. (sostituito dall'art. 3 l. 29 luglio 1975 n. 426) - non suscettibile di applicazione analogica, data l'eccezionalità delle norme istitutive delle cause di prelazione - mentre si estende agli interessi, ai sensi dell'art. 2749 c.c., e all'indennità di mora, che assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi, non si estende, invece, in mancanza di espressa previsione normativa (contenuta per contro nel comma 3 del citato art. 2752 c.c. relativamente all'Iva e nella normativa in materia di Invim, di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643) alle soprattasse per omesso pagamento dell'Irpef, che hanno natura non risarcitoria, ma afflittiva, essendo semplicemente annoverate tra le sanzioni a carico del contribuente" (Corte Cass., Sezione I, 29 ottobre 1994, n. 8930, Min. fin. c. Fall. Pigliacampi, *in Fallimento 1995, 396*).

⁶ "In tema d'imposta sul reddito, il privilegio previsto dagli art. 2752 comma 1 e 2771 c.c., richiamati dall'art. 56 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, si applica anche alle soprattasse ed all'indennità di mora per l'omesso versamento di ritenuta Irpef alla fonte (art. 30, 92 e 95 d.P.R. cit.), considerato che esse hanno la stessa natura del debito tributario, costituendo, le prime, una prestazione integrativa del tributo (imposta dalla legge per reperire entrate al fine di far fronte al costo dell'organizzazione statale) e, la seconda, un accessorio naturale e necessario del tributo stesso, quale indennizzo del mancato pagamento in termini" (Corte Cass., Sezione I, 10 agosto 1991, n. 8753, Società Banca popolare Novara c. Fallimento società CMPV, *in Comm. trib. centr. 1991, II, 1914*).

"In tema d'imposte sul reddito, il privilegio di cui agli art. 2752, comma 1 e 2771 c.c., richiamati dall'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, si applica anche alle soprattasse per omesso versamento delle ritenute alla fonte (art. 92 e 95 del citato decreto), considerato che queste, pur avendo la funzione anche sanzionatoria, configurano prestazioni integrative del debito tributario, e, quindi, ne assumono la stessa natura" (Corte Cass., Sezione I, 18 gennaio 1991, n. 494, Banca popolare Novara c. Fallimento Mercury, *in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. I*).

collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili presenti nel patrimonio del debitore, con preferenza rispetto ai creditori chirografari (ma non certo in danno dei creditori ipotecari) e comunque dopo tutti i crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare⁷;

- **DAL PRIVILEGIO SPECIALE MOBILIARE**, ex art. 2759, che anche in questo caso copre solo quanto dovuto a titolo di imposta e di interessi, ma solo nella misura di cui al già citato art. 2749 c.c..

A differenza del privilegio generale mobiliare, peraltro, questo:

- a) copre solo l'imposta dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede e non, pertanto, l'intero credito vantato dall'Erario nei confronti del debitore;
- b) si estende unicamente alla quota di imposta imputabile a reddito d'impresa e colpisce solamente i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali ovvero le merci che si trovano nei locali adibiti ad attività d'impresa o nell'abitazione dell'imprenditore.

Da tale limitazione deriva, pertanto, che il privilegio speciale mobiliare non comprende i crediti per imposte dirette nei confronti di soggetti non esercitanti attività d'impresa; allo stesso modo, il privilegio non sarà configurabile allorché, all'interno del patrimonio dell'imprenditore debitore (la qual cosa è frequente qualora questi venga dichiarato fallito), non siano più rinvenibili beni mobili destinati all'esercizio d'impresa ovvero l'imprenditore stesso abbia modificato la propria abitazione a seguito della cessazione dell'attività d'impresa.

⁷

"La preferenza che l'art. 2808 c.c. attribuisce ai creditori ipotecari immobiliari, di essere soddisfatti sul prezzo di vendita dei relativi immobili non subisce deroga, a favore dei crediti privilegiati mobiliari previsti dall'art. 2751, n. 1 bis c.c., né in base all'art. 2776, né in base all'art. 2777, stesso codice, e si estende al reddito fornito dalla locazione degli immobili ipotecati, quali frutti civili dei medesimi, anche nel caso in cui tali immobili costituiscano una delle componenti di una azienda data in affitto, nonché agli interessi maturati sia sul prezzo di vendita sia sui frutti civili" (Corte Cass., Sezione I, 10 agosto 1992, n. 9429, IMI c. Bertolini e altro, *in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 8-9*).

Trattandosi di un privilegio speciale, è dotato di sequela con la conseguenza che potrà essere esercitato anche nei confronti dei soggetti che li abbiano, nel corso del tempo, acquistati (anche se dovrebbero essere fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede);

- **DAL PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE**, disciplinato dall'art. 2771 c.c., è sempre esteso solo a quanto dovuto a titolo di imposta e di interessi (nella misura di cui al già citato art. 2749 c.c.).

Occorre però fare alcune precisazioni al fine di meglio comprendere la portata della disposizione normativa.

Anzitutto, ad essere garantiti dal privilegio qui in esame sono solo gli importi dovuti per la quota parte di imposta imputabile ai redditi immobiliari, ivi compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, del soggetto debitore.

Percossi dal privilegio, poi, sono unicamente gli immobili, di proprietà del debitore, situati nel territorio del Comune in cui il tributo si ripercuote, nonché i frutti, i fitti e le pignioni da questi derivanti.

Ma c'è di più. Questa farneticante disposizione, già di per sé poco intellegibile, deve essere interfacciata con quanto previsto dall'art. 2771 c. 2 c.c. in virtù del quale il privilegio di cui sopra è limitato alle sole imposte iscritte nei ruoli esecutivi:

- a) nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione;
- b) nell'anno immediatamente precedente.

E da notare come il legislatore colleghi il riferimento temporale non al riferimento temporale dell'imposta ma, bensì, alla data in cui la medesima è stata iscritta a ruolo (senza che venga in considerazione il momento

della notificazione della cartella esattoriale)⁸. Pertanto, il privilegio potrà comprendere anche imposte riferibili a diversi anni prima rispetto a quello in cui il concessionario interviene in una esecuzione già iniziata (per esempio in una procedura fallimentare) a condizione che l'iscrizione a ruolo sia stata operata nello stesso anno ovvero in quello immediatamente precedente.

Come già visto, trattandosi di un privilegio speciale, è dotato di sequela con la conseguenza che potrà essere esercitato anche nei confronti dei soggetti che abbiano, nel corso del tempo, acquistati i beni gravati.

TASSA (O TARIFFA) SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Per quanto concerne la TA.R.S.U., allorché questa rivesta ancora la natura di tassa, trova applicazione l'art. 2752 c. 4 c.c. in virtù del quale “i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle provincie previsti dalla legge per la finanza locale” sono assistiti da **PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE** sui beni del debitore.

Nonostante l'avviso di parte della giurisprudenza, la TA.R.S.U., in oggi disciplinata dal D. Lgs. 507/1993, ma destinata comunque a “morire” a seguito della progressiva sostituzione con la tariffa rifiuti ex D. Lgs. 22/1997, era già prevista dal T.U.F.L. e, pertanto, integra appieno la previsione dell'art. 2752 c. 4 c.c..

Nondimeno, la disposizione codicistica prevede che siano privilegiati solo gli importi dovuti a titolo di tassa, con la conseguenza che gli ulteriori

⁸ “In tema di privilegi sopra gli immobili per crediti per le imposte sui redditi immobiliari e con riguardo alla dichiarazione di fallimento del contribuente, l'art. 2771, comma 2, c.c., che limita il privilegio alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente, deve essere inteso nel senso che detto privilegio è temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l'iscrizione nei ruoli dell'anno in corso al momento in cui l'esattore si insinua al passivo del fallimento e dell'anno anteriore, purché il presupposto di imposta si sia verificato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, senza che tale interpretazione trovi ostacolo nel disposto dell'art. 2916 c.c. o dell'art. 52 l. fall.” (Corte Cass., Sezione I, 14 gennaio 1992, n. 330, Fall. soc. Sidermassa Daimo

importi dovuti a titolo di interessi e sanzioni pecuniarie dovranno essere considerati quali normali crediti chirografari.

Non essendo previsto nulla di specifico, i crediti vantati a tale titolo dalle Amministrazioni locali, poi, non possono essere oggetto di collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c..

A seguito dell'abrogazione dell'art. 2773 ad opera della L. 426/1975, i crediti a titolo di TA.R.S.U. non sono più assistiti da alcuna forma di privilegio speciale immobiliare.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Per le stesse ragioni per le quali i crediti vantati a titolo di TA.R.S.U. da comuni e provincie vengono reputati prelazionati, allo stesso modo parte della giurisprudenza, facendo leva sul fatto che non si tratta di un tributi disciplinato dal T.U.F.L., non riconosce alcun tipo di prelazione, né generale né speciale, ai crediti dei comuni a titolo di I.C.I.; nondimeno, altra giurisprudenza, interpretando il richiamo al T.U.F.L. non in senso proprio ma quale mero riferimento alla disciplina legislativa in materia di imposizione fiscale locale, riconosce il privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 c. 4 c.c. ai crediti I.C.I.⁹.

LE PARTICOLARITA' CONSEGUENTI ALLA PENDENZA DI UNA PROCEDURA FALLIMENTARE O DI UNA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO.

dell'Amico e Co. c. Servizio riscossione tributi Massa Carrara, *in Giust. civ. Mass. 1999, 74*.

⁹ "I crediti vantati dai comuni a titolo di tributo per imposta comunale sugli immobili (ICI) sono assistiti dal privilegio previsto dall'art. 2752 comma ultimo c.c., dovendosi ritenere che il riferimento alla legge sulla finanza locale contenuto in tale norma non sia rivolto solo ai tributi ricompresi nel testo unico approvato con r.d. n. 1175 del 1931, ma, più in generale, alle molteplici leggi istitutive delle diverse imposte di spettanza degli enti territoriali" (Tribunale Milano, 2 ottobre 2000, Fall. soc. A.G.P., *in GT Riv. giur. trib. 2001, 157 in nota di Di Gregorio*).

Come noto, la sentenza dichiarativa di fallimento ovvero la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato preventivo determinando, fra gli altri, la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali per i debiti oggetto della procedura (art. 55 c. 1 L.F.), a meno che gli stessi non siano assistiti da ipoteca, pegno o privilegio.

In particolare, la giurisprudenza, stante il richiamo operato dall'art. 54 c. 3 L.F. alle sole disposizioni di cui agli artt. 2788 e 2855 c.c. in metaria, rispettivamente, di pegno e di ipoteca, ritiene che per i crediti privilegiati la maturazione degli interessi sia limitata alla sola misura legale e comunque solo in via chirografaria¹⁰. Per la dottrina, invece, qualora il credito sia assistito da privilegio speciale, la disposizione di cui all'art. 2749 c.c. trova applicazione fino al concorso del valore del bene immobile (o mobile) su cui cade il privilegio speciale.

¹⁰ "Sui crediti assistiti da privilegio generale e speciale maturano dopo la dichiarazione di fallimento interessi solo in misura legale ed in via chirografaria, atteso che agli interessi che eccedono il limite legale si applica la regola della sospensione prevista in linea generale dall'art. 55 comma 1 l. fall. e che, quanto alla collocazione, l'art. 54, comma 3, stessa legge richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli art. 2788 e 2855 c.c., sui crediti pignoratizi ed ipotecari, e non anche l'art. 2749 in tema di crediti privilegiati" (Corte Cass., Sezione I, 14 luglio 1993, n. 7772, Imi c. Fall. soc. Dari , in Fallimento 1994, 23).

"Gli interessi prodotti dai crediti assistiti da privilegio speciale, ovvero da privilegio generale, come i crediti di lavoro, per il tempo successivo all'instaurarsi di procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l'art. 55 comma 1 della legge fallimentare, nel riconoscere detti interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli art. 2788 e 2855 c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, non anche l'art. 2749 c.c. in tema di crediti privilegiati" (Corte Cass., Sezione Unite, 15 marzo 1982, n. 1670, Compagnia mediterranea assicurazioni c. Laudicina, in *Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 3*). In senso esattamente conforme: Corte Cass., Sezioni Unite, 19 marzo 1982, n. 1786, Compagnia mediterranea assicurazioni c. Martino).